



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LGS/adv

Roma, 1° agosto 2025

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Bologna**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 34/2025 – Incompatibilità – Iscritto all'albo socio e amministratore unico di s.a.s. e s.r.l.

Con il quesito del 29 marzo u.s. l'Ordine chiede se sia configurabile una situazione di potenziale incompatibilità con riferimento alla fattispecie di seguito descritta.

Un iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha ricoperto fino al 7 gennaio 2025 la carica di socio accomandatario (con una partecipazione del 33,33%) e di amministratore unico, nonché successivamente di liquidatore, di una società in accomandita semplice operante nel settore della ristorazione. La società è stata posta in liquidazione il 17 luglio 2024 e cancellata dal Registro delle Imprese il 23 gennaio 2025.

Parallelamente, l'iscritto detiene una partecipazione, sempre del 33,33%, in due società a responsabilità limitata, attualmente attive e operanti nello stesso settore, delle quali è da tempo amministratore unico. Una delle due s.r.l. ha proseguito l'attività precedentemente svolta dalla s.a.s.

In tutte le società coinvolte, le restanti quote sono detenute per un ulteriore 33,33% dalla sorella dell'iscritto (non convivente) e per il restante 33,33% da un soggetto terzo estraneo alla famiglia.

Alla luce della cessazione della s.a.s. – e ferma restando ogni valutazione disciplinare eventualmente connessa al pregresso stato di incompatibilità – si chiede se la configurazione attuale dell'iscritto, in qualità di socio e amministratore unico delle due s.r.l., possa determinare una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 139/2005.

Innanzitutto, occorre premettere che il servizio di risposta ai quesiti Pronto Ordini non è volto a risolvere specifiche questioni concrete, rimesse all'autonoma ed esclusiva valutazione degli Ordini, ma finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale. Pertanto, in riferimento alla fattispecie evidenziata, si forniranno di seguito alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.

Tanto premesso, si formulano le seguenti considerazioni.

L'art. 4 del D.lgs. 139/2005 stabilisce che l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è incompatibile, tra l'altro, con:

- l'esercizio di attività di impresa commerciale, in nome proprio o altrui;
- la qualità di socio illimitatamente responsabile in società di persone;
- l'assunzione di cariche gestionali in imprese o società, quando sussista un interesse economico diretto e prevalente.

Dalla descrizione della fattispecie fornita emergono i seguenti elementi:

- l'iscritto è stato socio accomandatario al 33,33% e amministratore unico (nonché, da ultimo, liquidatore) di una s.a.s., cancellata dal Registro delle Imprese il 23 gennaio 2025;
- contemporaneamente, è socio di minoranza (33,33%) e amministratore unico di due s.r.l. tuttora attive, una delle quali ha proseguito l'attività commerciale della s.a.s.;
- il restante capitale sociale è detenuto in parti uguali dalla sorella dell'iscritto (non convivente) e da un terzo soggetto non familiare.

Come già chiarito nelle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità¹ e nel P.O. n. 149/2022, richiamato nel quesito:

- l'assunzione di cariche gestionali con tutti o ampi poteri (es. amministratore unico), ove accompagnata da un interesse economico diretto e prevalente (es. titolarità del 51% del capitale sociale), dà luogo a una situazione di incompatibilità;
- la mera partecipazione come socio di minoranza in società di capitali, ancorché con contestuale assunzione della carica di amministratore con tutti i poteri gestionali (amministratore unico o delegato) non comporta di per sé incompatibilità, salvo che si accerti l'esistenza di un interesse economico prevalente dell'iscritto in tale società²;
- in tal senso la valutazione del caso specifico deve tenere conto di elementi quali la presenza di parenti tra i soci, la struttura delle deleghe gestionali, la continuità aziendale con precedenti situazioni di incompatibilità.

Nel caso in esame, la compresenza dei seguenti elementi:

- partecipazione significativa (anche se non di maggioranza) in due società operanti nel settore commerciale;
- presenza di parenti entro il 4° grado tra i titolari delle altre partecipazioni sociali delle due società;
- attribuzione all'iscritto di pieni poteri gestori in qualità di amministratore unico di entrambe le società;
- continuità sostanziale tra l'attività della s.a.s. (già in passato in situazione di incompatibilità) e quella della s.r.l. subentrante

potrebbe configurare una situazione di potenziale incompatibilità ai sensi dell'art. 4, co. 2, D.lgs. 139/2005.

La circostanza che l'iscritto detenga formalmente "solo" un terzo del capitale non esclude automaticamente l'esistenza di un interesse economico prevalente, laddove siano provati i rapporti giuridici con i titolari delle altre partecipazioni e l'influenza dell'iscritto su di essi, specie se non risultano altre fonti di reddito significative o se vi è un forte coinvolgimento gestionale e operativo nell'attività della

¹ Cfr. par. 3.1 delle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 139/2025" diffuse dal CNDCEC con informativa n. 26/2012.

² Vd. Note citate. Si veda in particolare par. 3.1, Caso 11, nel quale si evidenzia che qualora l'iscritto sia socio di una società di capitali e, contemporaneamente, rivesta la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestionali della stessa, l'incompatibilità deve ritenersi esclusa solo laddove tale partecipazione sia "irrilevante". In tal senso la nota n. 1 precisa quanto segue: *"la partecipazione al capitale sociale realizzata tramite l'utilizzo del coniuge non legalmente separato o di parenti entro il 4° grado, prestanomi, fiduciari, società nazionali od estere riferibili all'iscritto all'albo o da lui controllate, di conviventi risultanti nello stato di famiglia ecc., rende incompatibile l'attività quando siano dimostrati e provati i rapporti giuridici di cui sopra e/o l'influenza dell'iscritto sui detti soggetti e l'interesse economico dello stesso."*

società (come risulterebbe dalla circostanza che l'iscritto è anche amministratore unico di entrambe le società di capitali).

Sulla base di quanto sopra, l'Ordine è tenuto a valutare in concreto la situazione rappresentata, effettuando i doverosi accertamenti sui profili innanzi richiamati.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio